



Comune di Zoagli

COPIA

Rep. n. 394 del 06-08-2020

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 32 DEL 05-08-2020

Ufficio: **POLIZIA LOCALE**
N.Ufficio : 17

**Oggetto: PROROGA SINO AL 15.10.2020 DELL'ORDINANZA N. 14 DEL 25.05.2020
SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

L'anno duemilaventi addì cinque del mese di agosto, il Commissario Straordinario **SANSALONE ORNELLA**

VISTI:

- il DPCM del 26 Aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;
- il DPCM del 17 Maggio 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del D. L. 23 Febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale 29 del 16 Maggio 2020 ad oggetto “*Diposizioni per la gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi per la protezione individuale usati*” e la n. 30 del 17 Maggio 2020 ad oggetto “*Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative all'attuazione sul territorio della Regione Liguria delle disposizioni di cui al DPCM 17 Maggio 2020*”;

RICHIAMATO il D. L. n. 19 del 25.03.2020, art. 3 comma 2, che dà la facoltà ai sindaci di adottare Ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza e che non siano in contrasto con le misure statale, né eccedano nei limiti di oggetto rispetto alle attività di loro competenza;

RICHIAMATA l'Ordinanza Commissario Straordinario n. 14 del 25.05.2020 con la quale si riteneva opportuno e necessario, a tutela dell'igiene e della sanità pubblica, stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID 19, stabilire, ad integrazione delle

vigenti disposizioni ministeriali, le seguenti misure valide su tutto il territorio comunale fino alle ore 24:00 del 31.07.2020;

VISTA l'Ordinanza del 31 luglio 2020, n. 50, del Presidente della Giunta Regionale Liguria *"Proroga misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative alla attuazione sul territorio della regione Liguria delle disposizioni di cui al d.l. 30 luglio 2020 n.83"*;

CONSIDERATO:

- che le ultime disposizioni nazionali e regionali hanno derogato alle misure restrittive in atto, consentendo l'apertura della quasi totalità delle attività economiche, produttive e ricreative, comportando di fatto una maggiore mobilità delle persone, non soggetta a limiti nell'ambito regionale;

VISTI altresì:

i commi 4 e 5 dell'articolo 50 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

• **la proroga dell'Ordinanza n. 14 del 25.05.2020 fino alle ore 24:00 del giorno 15 ottobre 2020**, fatti salvi i diversi termini stabiliti anche in relazione alla situazione epidemiologica confermando tutte le disposizioni in essa contenute.

DISPONE

che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite la pubblicazione all'Albo online del Comune di Zoagli, sul sito internet istituzionale e con ogni mezzo ritenuto idoneo.

MANDA

al Corpo di Polizia Locale e alla locale Stazione dei Carabinieri la vigilanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

AVVERTE

che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è sanzionata dall'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, il quale prevede che: "Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo".

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, oppure, in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

AVVERTE

Contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, in via alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Ornella Sansalone